



Comune di Aci Catena

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

ORDINANZA N. 32 del 27-03-2024

Oggetto: Prevenzione incendi nella stagione estiva 2024.

LA SINDACA

VISTA la legge del 21 novembre 2000, n. 353 - legge-quadro in materia di incendi boschivi;

VISTA la L.R. n. 16 del 06/04/1996 nel testo vigente: "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";

VISTO il D.lgvo n.1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile";

VISTA la L.R. n. 14/98 nel testo vigente: "Norme in materia di Protezione Civile";

VISTO il D. Lgvo n. 112/98: Conferimento di funzione e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59, così come modificato dal D.lgvo n.1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile";

VISTA la Legge 155/2021 "Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi ed altre misure urgenti di protezione civile";

VISTO l'art. 38 della legge n. 142/90 e successiva L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgvo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e in particolare l'art. 54 il quale al comma 2 prevede che "*Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.*" E, al successivo comma 4 prevede che "*Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi*".

VISTI gli Artt. 449 e 650 del Codice Penale;

VISTA l'O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007 avente per oggetto: "disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione (Ordinanza n. 3606);

VISTA la deliberazione di G.M. n. 48 del 29.02.2008 avente per oggetto: "Istituzione catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353", così come modificata dalla delibera del Commissario Straordinario n.48 del 04/05/2017;

VISTA la circolare della Presidenza della regione Siciliana del 14 gennaio 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte Prima al n. 10 del 29.02.2008, avente per oggetto: "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale";

VISTO il D.A. n.114/GAB del 15.03.2024 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, con il quale si stabilisce che la campagna antincendio boschivo avrà inizio il 15 maggio e terminerà il 31 ottobre.

VERIFICATO che non sono stati ancora dichiarati dalla Regione Siciliana i periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi per la stagione 2024 durante i quali la combustione dei residui vegetali agricoli e/o forestali è sempre vietata;

CONSIDERATO che la stagione estiva può favorire l'insorgere ed il propagarsi di incendi nelle aree incolte e/o abbandonate;

RILEVATO che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti, che possono considerarsi facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco,

CONSIDERATO, altresì, che il territorio comunale può essere soggetto a gravi danni causati da incendi con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, specie nel periodo estivo;

RITENUTO necessario, per evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno, predisporre per tempo, approssimandosi la stagione estiva, misure atte a prevenire, per quanto possibile, il sorgere ed il diffondersi degli incendi con conseguenze alla pubblica incolumità;

VISTO l'art. 33 e l'art. 41 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni che prevedono la previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, la manutenzione dei bordi stradali, l'espletamento dell'attività di protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché della garanzia della sicurezza delle persone;

VISTA la legge n. 353/2000 e successive modifiche e integrazioni capo II Art. 10 in cui al punto uno riporta, tra l'altro, "che le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque, consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità

e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre, vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata prevista, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data," (cf.r art.. 4 comma 173 Legge 24/12/2003 n. 350);

VISTA la legislazione nazionale (D.Lgvo n.1 del 02/01/2018, D.L. 112/98) e regionale (L.R. 14/98) in materia di Protezione Civile che individua il Sindaco quale autorità massima di Protezione Civile nell'ambito della pianificazione d'emergenza comunale;

VISTE le leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia;

ORDINA

ART. 1

Nel periodo dal 15 maggio al 31 ottobre 2024, è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- di accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio come buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

ART. 2

A tutti i proprietari e conduttori dei terreni con qualsiasi destinazione ricadenti nel territorio del Comune di Aci Catena, comprese le aree boscate, cespugliate, arborate, nonché quelli coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli, di procedere, sotto la propria responsabilità diretta, penale e civile, per l'intera estensione dell'area interessata, alla pulizia di stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione ed altre lavorazioni di pascoli nudi nonché incolti, ed al mantenimento dei terreni in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea al fine di garantire la sicurezza antincendio.

ART. 3

Nei terreni di cui all'articolo precedente ove l'estensione degli stessi sia superiore a mq. 3.000 (tremila) è ammessa in sostituzione della pulizia dell'intera estensione dell'area, l'apertura di viali parafulmineo distanti almeno metri 6 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, lungo i confini con strade ed estendibile a metri 10 (dieci) in presenza di alberi di alto fusto nelle vicinanze, e, comunque, per l'ampiezza tale da non far propagare le fiamme, fermo restando la responsabilità in capo al proprietario e/o conduttore di

attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innesco di incendi radenti.

ART. 4

È ammesso anche il bruciamento del materiale di risulta derivante dalla ripulitura dei terreni e dalla realizzazione dei viali parafuoco purché avvenga lontano dalla vegetazione circostante e dalle strutture ed infrastrutture presenti vicine. In ogni caso l'uso del fuoco deve avvenire con cautela dalle ore 05.00 alle ore 08.00, ad esclusione delle giornate calde e ventose. Della zona e dell'orario di bruciamento, con l'indicazione precisa del luogo, delle cautele che si intendono adottare nonché dei nominativi dei responsabili delle operazioni, dovrà inoltrarsi di volta in volta preventiva richiesta, al distaccamento Forestale competente per territorio (Catania) che deve rilasciare apposita autorizzazione, nonché agli uffici di Polizia Municipale. Inoltre è fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato. Di quanto sopra detto al presente articolo l'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità ed oneri anche nei confronti di terzi.

ART. 5

Ai sensi dell'art. 57 del regolamento Edilizio Comunale i proprietari dei fondi incolti o dei lotti, comprese le aree non edificate fronteggianti vie e piazze aperte al pubblico passaggio, ricadenti nel territorio comunale, devono provvedere all'immediata recinzione delle stesse, al fine di garantire la sicurezza del territorio dal punto di vista degli incendi e per mitigare rischi di natura igienico - sanitaria.

ART. 6

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 423, 423bis, 424, 449 e 650 del Codice Penale, ai proprietari e agli altri soggetti inottemperanti alle direttive di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della presente ordinanza, in forza del D.P.R.S. 04/06/2008 e dell'art. 16 della Legge 689/81, sarà applicata una sanzione da € 105,00 ad € 1.035,00, ed inoltre nei casi di:

a) Restringimento o danneggiamento della sede stradale a causa del mancato diserbo delle aree incolte e/o di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria, sarà applicata la sanzione pecuniaria da € 169,00 a € 680,00 previste dall'art.29 del vigente Codice della strada;

b) Per le aree dove si determinano incendi a causa della mancata e/o insufficiente prevenzione disposta con la presente Ordinanza, a prescindere se trattasi di aree boscate o assimilabili alle stesse, ai sensi dell'art.10 della Legge 353/2000 e ss. mm. ii., sarà applicata in aggiunta a quanto previsto dalle norme del Codice Penale, una sanzione non inferiore nel minimo ad € 1032,00 e non superiore nel massimo a € 10.329,00.

La presente Ordinanza si applica anche ai proprietari, conduttori, amministratori e/o gestori di insediamenti turistici e residenziali/condominiali e di discariche di rifiuti urbani assimilabili.

ART.7

Gli inadempienti saranno comunque responsabili dei danni che si dovessero verificare, a persone, animali e/o beni mobili ed immobili, a seguito di incendi per l'inosservanza della presente Ordinanza e saranno denunciati ai sensi del Codice Penale.

ART. 8

I cittadini residenti e non, che vorranno segnalare eventuali inadempienze o situazioni di pericolo costituito dall'incuria o dall'abbandono di terreni potranno, per iscritto, segnalare all'Amministrazione comunale presso il protocollo generale dell'Ente sito in via Vittorio Emanuele n. 4, tali situazioni, non

trascurando, ove possibile e noto di evidenziare le generalità del proprietario e la residenza dello stesso, al fine di agevolare la notifica degli eventuali adempimenti di competenza del Sindaco e del Comando di Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgvo n.1 del 02/01/2018. Le segnalazioni potranno pervenire anche via pec all'indirizzo: comune.acicatena@pec.it.

ART.9

Gli uffici della Polizia Municipale avranno il compito di raccogliere le segnalazioni trasmesse dai cittadini ed effettuare i sopralluoghi su aree segnalate e/o interessate da incendi.

L'attività di verifica di messa in sicurezza dei terreni prospicienti la pubblica via dovrà essere svolta dal personale della Polizia Locale anche con il supporto dei volontari di Protezione Civile, svolgendola in particolare nelle aree più a rischio e nelle quali si sono già sviluppati incendi nel passato.

La Polizia Locale dovrà provvedere a diffidare tutti i proprietari, possessori e conduttori di fondi non in regola al fine di intervenire e, in caso di negligenza di questi ultimi, dovrà provvedere ad attivare l'Area Manutenzione e Servizi Idrici e Tecnologici.

L'Area Manutenzione e Servizi Idrici e Tecnologici resta incaricata di dare esecuzione a quanto stabilito nella presente Ordinanza ed in particolare di provvedere a dare esecuzione agli interventi nelle aree pubbliche di proprietà comunale nonché nelle aree private in danno ai proprietari inadempienti.

Il Servizio Ecologia dell'Area Pianificazione Territoriale resta onerato della esecuzione del servizio di rimozione straordinaria delle erbe infestanti che crescono lungo i cigli delle strade, nelle fessure di marciapiedi ed a piè dei muri delle strade urbane ed extraurbane, da svolgersi nei periodi dell'anno interessati da maggiore vegetazione delle piante infestanti di cui al contratto in essere con la ditta E.F. Servizi Ecologici s.r.l.

ART. 10

La presente Ordinanza verrà pubblicata nei modi di legge e sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio Comunale. Sarà trasmessa alla Prefettura di Catania, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Servizio Sicilia Orientale, alla Città Metropolitana di Catania - Servizio Protezione Civile e Polizia Provinciale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, al Corpo Forestale Regionale - Sez. di Catania, al locale Comando della locale Polizia Municipale, al Commissariato della Polizia di Stato di Acireale, al Comando Compagnia Carabinieri di Acireale, al Comando Stazione Carabinieri di Aci Catena, alla locale Tenenza della Guardia di Finanza, al locale Distaccamento dei Vigili del Fuoco, ai Comuni limitrofi di Acireale, Aci Sant'Antonio, Acicastello, Valverde, nonché al Responsabile dell'Area Manutenzione e Servizi Idrici e Tecnologici, al Responsabile Area Protezione Civile e Servizi Cimiteriali, al Responsabile Area Pianificazione Urbanistica - Servizio Ecologia, al Comandante Polizia Municipale e al D.E.C., dott. geol. Alessandro Coco, n.q. di Direttore dell'Esecuzione del contratto in essere con la ditta E.F. Servizi Ecologici s.r.l., del Comune di Aci Catena. Sarà trasmessa, per la più ampia diffusione possibile, alle associazioni agricole, agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio.

ART. 11

Avverso il presente provvedimento si potrà presentare ricorso presso il competente T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed ha validità fino al 31 ottobre 2024.

Il Comando di Polizia Municipale e le altre forze dell'Ordine presenti nel territorio sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li

La Sindaca
Prof.ssa Margherita Rita Ferro

